Azienda Ospedaliera
di Desenzano Del Garda

Sistema Sanitario Regione Lombardia

Determinazione N.: **85** del: **11/08/2015**

Oggetto: **RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE DR.SSA ELENA SCANDOLA, DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA A TEMPO DETERMINATO.**

Pubblicazione all'Albo on line per giorni quindici consecutivi
dal: 11/08/2015 al: 26/08/2015

Oggetto: RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE DR.SSA ELENA SCANDOLA, DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA A TEMPO DETERMINATO.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane,

VISTA la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro, intrattenuto con questa Azienda Ospedaliera, della dipendente Dr.ssa Elena Scandola, nata a Verona il 07.05.1974, Dirigente Medico di Psichiatria a tempo determinato, a decorrere dal 01.09.2015 (istanza del 30.07.2015, recepita agli atti in pari data, prot. n. 21429), debitamente convalidata presso il Centro per l'Impiego di Desenzano con dichiarazione prot. n. 616872 del 30.07.2015, ai sensi dell'art. 4 -comma 17- Legge 28.06.2012 n. 92;

RICHIAMATI gli artt. 34, 35 e 39, tuttora vigenti, del C.C.N.L. 05.12.1996 Sanità Area Dirigenza Medica e Veterinaria e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 21 -commi 8 e 13- e l'art. 19 del C.C.I.A. Dirigenza Medica sottoscritto in data 11.10.2001;

ACCERTATO che trattasi di risoluzione anticipata di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, rispetto al termine fissato al 15.07.2017, con contratto del 07.07.2015, prot. n. 16981, per cui vanno verificate le condizioni di cui al punto 9): "…Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve automaticamente, senza alcun preavviso, alla scadenza indicata nel contratto. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di concordare tra le parti una risoluzione anticipata del rapporto di lavoro che preveda un congruo preavviso. …Il dipendente è tenuto alla fruizione delle ferie anteriormente alla data di cessazione. ...";

RICHIAMATO l'art. 19 del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, sottoscritto il 11.10.2001, nel quale si prevede che "… Per il personale non di ruolo non è previsto il preavviso, ma il mancato rispetto dei termini di scadenza contrattuale può determinare la richiesta di risarcimento danno in caso di disservizi o disagi all'utenza, secondo le indicazioni dell'ARAN, sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili di Servizio che dovranno valutare i disservizi e/o disagi derivanti dal mancato rispetto dei termini contrattuali. Il dipendente è tenuto alla fruizione delle ferie anteriormente alla data di cessazione. Il termine di preavviso deve pertanto essere prolungato in misura sufficiente alla fruizione del congedo ordinario residuo; in caso di rifiuto da parte del dipendente al prolungamento suddetto, nessun compenso sostitutivo potrà essere riconosciuto al Dirigente";

RITENUTO pertanto di formalizzare il recesso della dipendente dal 01.09.2015 (ultimo giorno di dipendenza 31.08.2015), con perdita dell'eventuale congedo ordinario maturato e non fruito entro la data di cessazione;

PRECISATO che in ogni caso le eventuali ferie residue non sono monetizzabili in applicazione dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 135 del 07.08.2012 di conversione del Decreto Legge 06.07.2012 n. 95;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Funzionario istruttore sopraindicato, nella sua qualità di Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

CON I POTERI di cui al d.D.G. n. 725 del 17.06.1999 avente ad oggetto "Ulteriore fase del processo di reale aziendalizzazione con la attribuzione di autonomia, poteri e responsabilità gestionale ai Dirigenti/Responsabili di Unità Organizzative" e con riferimento alla delega contenuta nel provvedimento di riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo prot. n. 5540 del 22.02.2000, nonché in forza della Deliberazione n. 30 del 21.01.2014 di nomina della sottoscritta quale Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane;

D E T E R M I N A

- per tutto quanto in premessa citato:

- di prendere atto del recesso dal rapporto di lavoro, intrattenuto con questa Azienda Ospedaliera, della dipendente Dr.ssa Elena Scandola, nata a Verona il 07.05.1974, Dirigente Medico di Psichiatria a tempo determinato, a decorrere dal 01.09.2015 (ultimo giorno di dipendenza 31.08.2015), con perdita dell'eventuale congedo ordinario maturato e non fruito entro la data di cessazione, precisando che, in ogni caso, le eventuali ferie residue non sono monetizzabili in applicazione dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 135 del 07.08.2012 di conversione del Decreto Legge 06.07.2012 n.95.

****

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
F.to (Dott.ssa Manuela Pedroni)

Responsabile del procedimento: F.to Roberta Guindani